

## POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 10 comma Legge 24/2017 si comunica che la Fondazione Sant'Erasmus ha stipulato regolare polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera.

Denominazione Impresa assicuratrice: REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Polizza n.: 2391347/2020

Garanzie:

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di Legge.

**Somma garantita: € 2.000.000,00**

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

B1) Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

B2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purchè, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

**Somma garantita R.C.O.: 2.000.000,00**

## RISARCIMENTI EROGATI

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 legge 24/2017 si attesta che nel quinquennio 2016/17 i risarcimenti erogati nell'ambito delle funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui all'art. 1, comma 539 della legge 2812/2015 n. 208 ammontano ad euro 0 (zero)

Legnano, OTTOBRE 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Livio Frigoli)

